REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Sanzioni agli studenti ed interventi educativi correttivi

- 1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare rivolta agli studenti. Pertanto, tutti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- **2.** Ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando l'eventuale comportamento "anomalo" dello studente in una strategia di recupero o di reinserimento più generale.
- 3. L'applicazione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: ogni episodio connesso a comportamenti da sanzionare va accuratamente valutato in rapporto alla personalità del soggetto, alle sue possibilità di ravvedimento ed al contesto in cui si verifica. Ogni sanzione va irrogata in modo intelligente, razionale e con intenzione educativa: per poter essere efficace, essa dovrà essere adeguatamente motivata, in maniera da essere compresa da parte del soggetto che la subisce.
- **4.** Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici, sempre che risultino di una tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
- **5.** Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse (art. 3 L. 241/1990).

Art. 2 – Classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- 1. Gli interventi educativi correttivi faranno leva sulle risorse personali, razionali e critiche, sulle motivazioni e sulla capacità di autodeterminazione dello studente.
- 2. Gli interventi educativi correttivi assunti direttamente dal Docente, dal DS, dal Consiglio di Classe o d'Istituto possono consistere in consegne da svolgere in classe o a casa, nella produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione o di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola, in attività di volontariato nell'ambito della Comunità Scolastica, in attività di segreteria, di pulizia dei locali della scuola, di piccole manutenzioni, di ricerca, di riordino di cataloghi ed archivi presenti nella Scuola, nella frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale. Nei casi di particolare gravità e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere ad interventi educativi correttivi coinvolgenti tutta la classe.
- **3.** Agli studenti che si rendano responsabili di comportamenti scorretti, di mancanze o di colpe ben individuate, saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità e della reiterazione:
 - a) ammonizione, verbale o scritta;
 - b) allontanamento temporaneo dalla lezione nell'ambito dell'ora di lezione;
 - c) allontanamento dalla lezione per l'intera giornata scolastica;
 - d) accompagnamento dei genitori;
 - e) esclusione da attività integrative, da viaggi e visite guidate;
 - f) sospensione da uno a tre giorni con l'obbligo di frequenza
 - g) allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni;
 - h) allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a quindici giorni:
 - i) risarcimento per sottrazione beni dell'Istituzione scolastica o danneggiamento agli arredi e alle strutture;
 - j) lavori socialmente utili e volontariato;
 - k) allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - l) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- **4.** Il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale, in applicazione dell'art. 361 C.P., ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in baso all'ordinamento penale.

Art. 2 BIS - Possibili mancanze e corrispettive sanzioni

Al fine di una maggiore chiarezza relativamente alle possibili mancanze disciplinari e alle corrispettive sanzioni previste, si forniscono alcune esemplificazioni che, pur non presentandosi esaustive dell'argomento, sicuramente aiutano a comprendere l'ambito di applicazione degli interventi educativi correttivi.

- 1. Le mancanze o i comportamenti scorretti sanzionabili con le lettere a), b), c), d) e j) dell'art.2 possono essere del tipo:
 - fare chiasso nei corridoi;
 - disturbare la lezione;
 - uscire dall'aula senza il permesso del Docente di classe;
 - assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti dei Docenti o dei compagni di classe;
 - utilizzare un linguaggio volgare o blasfemo;
 - imbrattare con sigle, firme, frasi, disegni, etc. i banchi o le pareti dell'aula;
 - utilizzare i telefoni cellulari durante l'attività didattica;
 - effettuare compiti di una disciplina diversa da quella di svolgimento;
 - non utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - praticare giochi che possono diventare pericolosi.
- 2. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con la lettera e) dell'art. 2 possono essere del tipo:
 - provocare inconvenienti tali da porre in cattiva luce l'Istituzione Scolastica;
 - non ottemperare alle norme di comportamento durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione;
 - rendersi responsabile di atteggiamenti aggressivi o prepotenti;
 - manifestare intolleranza alla disciplina di gruppo.
- 3. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con le lettere f), j) e j) dell'art. 2 possono essere del tipo:
 - aderire alle astensioni collettive dalle lezioni;
 - accumulare ritardi ingiustificati;
 - introdurre oggetti pericolosi a Scuola;
 - falsificare giustificazioni o permessi;
 - creare situazioni di disagio nei bagni;
 - provocare danni o rendere inutilizzabili i servizi igienici.
- 4. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con le lettera g), i) e j) dell'art. 27 possono essere del tipo:
 - non rispettare le norme di sicurezza;
 - falsificare atti o documenti;
 - allontanarsi dall'Istituto senza regolare permesso;
 - sottrarre beni di limitato costo alla Scuola.
- 5. Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con le lettere h) ,i) e j)dell'art. 2 possono essere del tipo:
 - rendersi responsabile di situazioni "che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (quali ad esempio violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc., atti di bullismo e cyberbullismo);
 - rendersi responsabile di una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
 - rendersi responsabile di danno rilevante alla struttura, all'arredo o all'attrezzatura scolastica.
- **6.** Le mancanze o i comportamenti sanzionabili con le lettere k) e l) dell'art. 2 possono essere del tipo:
 - rendersi responsabile di situazioni di recidiva nel caso di reati "che violino la dignità e il rispetto della persona";
 - commettere atti di grande violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.

Art. 3 – Soggetti e Organi competenti ad infliggere le sanzioni

- 1. I provvedimenti disciplinari, di cui all'articolo precedente, sono adottati:
 - a) dai singoli Docenti per le sanzioni di cui alla lettera a) o b) del precedente articolo 2;
 - b) dal Dirigente Scolastico, su proposta dei singoli Docenti, per le sanzioni di cui alle lettere c), d), e) f), i) e j) del precedente art. 2;

- c) dal Dirigente Scolastico, su conforme decisione del Consiglio di Classe nella composizione limitata, per la sanzione di cui alla lettera g) e j) del precedente articolo 2;
- d) dal Consiglio d'Istituto per le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi di cui alle lettere h), k) e l) del precedente articolo 27.
- **2.** Qualora i provvedimenti riguardino fatti commessi da allievi appartenenti a classi diverse, i rispettivi Consigli di classe si riuniscono in seduta congiunta.

Art. 4 – Modalità di irrogazione delle sanzioni ed impugnazioni

- 1. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente art.2, comma 3, lett. g), h), i) ed l) e quelli relativi al risarcimento del danno, sono preceduti dalla contestazione per iscritto dell'addebito all'interessato. Questi, avverso tale contestazione, ha diritto di produrre, nel termine di cinque giorni dalla ricezione, le sue controdeduzioni scritte o chiedere l'audizione personale, con l'assistenza dei genitori. L'audizione può essere disposta dalla scuola, quando ne ravvisi la necessità.
- 2. Nei casi contemplati dal comma precedente, contestualmente, la comunicazione è inviata ai genitori dello studente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fonogramma o telegramma, con l'indicazione della data e l'ora in cui è fissata l'eventuale audizione.
- **3.** Qualora i genitori e lo studente, pur ritualmente avvisati, senza giustificato motivo, non partecipano all'incontro o non ne chiedessero il differimento per comprovate ragioni e neppure facessero pervenire controdeduzioni scritte, il Dirigente Scolastico, previa nomina di un tutore allo studente, sulla base degli atti e testimonianze in possesso della scuola, procederà in loro assenza.
- **4.** Il Dirigente Scolastico invierà **comunicazione scritta** ai genitori interessati circa la sanzione comminata, con l'indicazione della durata e dei motivi specifici della decisione adottata.
- **5.** Il Dirigente Scolastico, udito il Consiglio di classe, può offrire allo studente di convertire la sanzione con lo svolgimento di attività in favore della comunità scolastica.
- **6.** Avverso le sanzioni disciplinari di cui al comma 1 del presente articolo, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, alunni), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, prima all'Organo di Garanzia d'Istituto e, in caso di deliberazione di quest'ultimo non convincente il ricorrente, entro quindici giorni dalla decisione negativa, all'Organo di Garanzia Regionale che esprimerà parere vincolante e definitivo.

Art. 5 – Organo di Garanzia d'Istituto

- 1. L'Organo di Garanzia d'Istituto è la Commissione a cui va presentato ricorso contro le sanzioni disciplinari comminate che prevedono l'allontanamento dello studente della Comunità Scolastica o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, è l'Organo che decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- 2. È composto di n. 5 membri:
 - Dirigente Scolastico che lo presiede;
 - n.2 Docenti tra i due primi eletti nel Consiglio di Istituto;
 - n.1 Rappresentante dei genitori, il primo eletto nel Consiglio di Istituto;
 - n.1 Rappresentante degli studenti, il primo eletto nel Consiglio di Istituto da rinnovare ogni anno.
 - **3.** L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.

- **4.** Per la costituzione e la validità della seduta, in prima convocazione, è richiesta la presenza unanime dei componenti; in seconda convocazione l'Organo di Garanzia funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e delibera legittimamente.
- **5.** Ricevuto il ricorso, l'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- **6.** II Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi necessari allo svolgimento dell'attività della Commissione. A tal fine può chiedere atti e documenti, ascoltare testimoni e svolgere ogni indagine utile all'accertamento dei fatti.
- 7. Ciascun membro della Commissione esprime il voto in forma palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- **8.** L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.